SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 761)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SARTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1980

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 82 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prevede che i capitani di fregata da iscrivere nei quadri di avanzamento a scelta siano collocati nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

Nel corso degli anni la norma, per quanto attiene all'attuazione della graduatoria di merito per gli ufficiali non appartenenti al Corpo di stato maggiore, si è rivelata non adeguata alle esigenze della Forza armata.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di adottare per i capitani di fregata dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto la stessa disciplina stabilita per l'iscrizione nei quadri di avanzamento dei capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di stato maggiore.

Inoltre, si è avvertita l'esigenza di modificare il criterio di determinazione dell'aliquota di valutazione dei contrammiragli dei Corpi sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto, per i quali le attuali norme in materia prevedono che ogni anno sia ammesso a valutazione un solo contrammiraglio, oltre a quelli già valutati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Potrà verificarsi, infatti, che per contingenti situazioni non vi saranno in ruolo contrammiragli già valutati, cosicchè l'aliquota di valutazione comprenderà un solo ammiraglio. In questo modo sarà impedita la scelta prevista dalla legge che, nella fattispecie, assume particolare importanza, trattandosi dell'avanzamento al grado vertice (ammiraglio ispettore) di detti Corpi.

Analoga situazione sussiste per l'avanzamento al grado di tenente generale del ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico.

In relazione a ciò, parrebbe migliore soluzione che l'aliquota per la valutazione dei predetti ufficiali comprenda tutti i contrammiragli e i maggior generali in ruolo, in analogia a quanto stabilito per altri ruoli delle Forze armate.

Agli scopi sopra indicati risponde l'unito disegno di legge che non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 82 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei capitani di vascello e dei capitani di fregata di tutti i Corpi ha luogo a scelta.

I capitani di vascello da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. I capitani di fregata dei ruoli normali e speciali da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito ».

Art. 2.

Nel quadro VII — ruolo medici del Corpo sanitario —, nel quadro IX — ruolo normale del Corpo di commissariato —, nel quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella numero 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: « 1 ogni anno » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

Art. 3.

Nel quadro XI — ruolo ufficiali medici — della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno

a valutazione), in corrispondenza del grado di maggiore generale, le parole: « 1 ogni anno » sono sostituite dalla seguente: « tutti ».

Art. 4.

La modifica recata dal precedente articolo 1 all'ordine d'iscrizione nei quadri di avanzamento dei capitani di fregata dei ruoli diversi dal ruolo normale del Corpo di stato maggiore non è operante per i quadri di avanzamento già formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto per le aliquote di valutazione da determinare successivamente all'entrata in vigore della presente legge.